



Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'ammissione al mercato del lavoro per un periodo di transizione temporaneo in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone

del ...

La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»), in seguito denominati collettivamente «Parti»,

Considerando le conseguenze per le imprese e i cittadini di un recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo che preveda disposizioni transitorie;

Riconoscendo che in tale scenario l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («ALC») cesserà di essere applicabile al Regno Unito a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

Constatando che l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone («Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini») si applicherà a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito nello scenario sopra descritto e proteggerà i diritti dei cittadini residenti il giorno dell'uscita;

Apprezzando i profondi legami economici, sociali e storici tra i due Paesi e affermando la volontà delle Parti di discutere i futuri accordi commerciali e di mobilità;

Desiderando proseguire le eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

Considerando la decisione del Governo svizzero del 13 febbraio 2019 di disporre un contingente specifico per i cittadini del Regno Unito in caso di recesso dall'Unione europea in assenza di disposizioni transitorie e considerando il documento programmatico del Governo del Regno Unito sul permesso di soggiorno europeo per il Regno Unito («European Temporary Leave to Remain in the UK») pubblicato il 28 gennaio 2019;

RS

Prendendo atto degli obblighi derivanti per entrambe le Parti dall'Accordo generale sul commercio dei servizi, che si applicheranno alle Parti a meno che queste non abbiano concluso un accordo globale sul commercio dei servizi che completi o sostituisca tali obblighi;

Considerando che le Parti desiderano evitare di creare un precedente giuridico per eventuali futuri accordi di migrazione dopo la scadenza del presente Accordo;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivi

Il presente Accordo ha lo scopo di:

- a. fornire condizioni quadro temporanee per l'ammissione delle persone fisiche sul mercato del lavoro, su una base reciprocamente vantaggiosa, che si applicheranno se il Regno Unito dovesse recedere dall'Unione europea in assenza di disposizioni transitorie;
- b. preservare i modelli di mobilità della manodopera del recente passato tra la Svizzera e il Regno Unito durante questo periodo temporaneo.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a. «disposizioni transitorie»: si riferisce al periodo di transizione concordato dal Regno Unito e dall'Unione europea e indica, nel presente Accordo, un regime per la durata del quale l'Accordo sulla libera circolazione delle persone continua a essere applicabile al Regno Unito dopo il recesso dello stesso dall'Unione europea;
- b. «cittadino del Regno Unito»: il cittadino del Regno Unito quale definito nella nuova dichiarazione del Governo del Regno Unito del 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine «cittadini»¹ e nella dichiarazione n. 63 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona²;
- c. «data di recesso»: il momento in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro dell'Unione europea, in assenza di disposizioni transitorie;
- d. «ammissione sul mercato del lavoro»: nel contesto del Regno Unito, il diritto di ingresso e di soggiorno a scopo di lavoro dipendente o indipendente.

1 GU C 23, 28.1.1983, p. 1.

2 GU C 306, 17.12.2007, p. 270.

Art. 3 Ambito di applicazione

¹ Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall'altra, alla Svizzera. Di conseguenza, i riferimenti al Regno Unito o al suo territorio includono Gibilterra.

² L'applicazione del presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli per l'ammissione sul mercato del lavoro dei cittadini del Regno Unito in Svizzera o dei cittadini svizzeri nel Regno Unito.

Art. 4 Principi di ammissione in Svizzera dei lavoratori subordinati e autonomi del Regno Unito

¹ Per i cittadini del Regno Unito ammessi al mercato del lavoro svizzero per più di 4 mesi, il Consiglio federale svizzero stabilisce quote annue specifiche in funzione dell'interesse economico generale della Svizzera e nel rispetto del principio della priorità.

² Fatto salvo il diritto nazionale svizzero, nel determinare la quota annua il Consiglio federale svizzero terrà conto della domanda specifica di lavoratori cittadini del Regno Unito sul mercato del lavoro svizzero e dell'obiettivo di cui all'articolo 1 lettera b.

³ I cittadini del Regno Unito sono ammessi al mercato del lavoro come persone esercitanti un'attività lucrativa, conformemente alla legislazione nazionale svizzera, secondo le seguenti modalità:

- a. non si applicano i requisiti di priorità su base individuale;
- b. non si applicano i requisiti personali relativi alle qualifiche professionali (incluso requisiti di competenze);
- c. non si applica l'interesse economico su base individuale.

⁴ Le condizioni di salario e di lavoro dei cittadini del Regno Unito impiegati in Svizzera devono essere conformi agli standard svizzeri.

⁵ I cittadini del Regno Unito sono ammessi al mercato del lavoro come lavoratori indipendenti, conformemente al diritto nazionale svizzero, secondo le seguenti modalità:

- a. non si applicano i requisiti personali relativi alle qualifiche professionali (incluso requisiti di competenze);
- b. non si applica l'interesse economico su base individuale.

Art. 5 Principi di ammissione nel Regno Unito di lavoratori svizzeri dipendenti o indipendenti

¹ Al momento della firma di questo Accordo non esiste un sistema di contingenti nel Regno Unito e l'Accordo non crea l'obbligo di creare un contingente per i cittadini svizzeri.

² I cittadini svizzeri che desiderano entrare nel Regno Unito per intraprendere un'attività lavorativa dipendente o indipendente sono ammessi, conformemente alla legislazione nazionale, secondo le seguenti modalità:

- a. le condizioni di salario e di lavoro dei cittadini svizzeri impiegati nel Regno Unito devono essere conformi agli standard del Regno Unito;
- b. non si applica l'interesse economico («esame del mercato del lavoro locale»);
- c. non si applicano i requisiti in materia di competenze specifiche.

Art. 6 Mobilità professionale

I cittadini del Regno Unito e quelli svizzeri che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo godono di mobilità geografica e occupazionale nel Regno Unito e in Svizzera.

Art. 7 Frontalieri

¹ I cittadini del Regno Unito sono ammessi sul mercato del lavoro in Svizzera in qualità di frontalieri a scopo di lavoro dipendente o indipendente conformemente ai paragrafi 3 5 dell'articolo 4 e al diritto nazionale svizzero, se:

- a. vivono nel Regno Unito o hanno diritto di soggiorno in uno Stato UE/AELS;
- b. lavorano in Svizzera; e
- c. le loro condizioni di salario e di lavoro in Svizzera sono conformi agli standard svizzeri;

² I cittadini svizzeri sono ammessi sul mercato del lavoro del Regno Unito in qualità di frontalieri a scopo di lavoro dipendente o indipendente, se:

- a. vivono in Svizzera o hanno diritto di soggiorno in uno Stato UE/AELS;
- b. lavorano nel Regno Unito; e
- c. le loro condizioni di salario e di lavoro nel Regno Unito sono conformi agli standard del Regno Unito.

Art. 8 Disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili

Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale generalmente applicabili all'ingresso e al soggiorno delle persone fisiche a scopo di lavoro dipendente o indipendente, comprese le disposizioni relative alle procedure (inclusi i rimedi giuridici), alle restrizioni di diritti, agli emolumenti e ad altri requisiti amministrativi.

Art. 9 Entità subnazionali

Ciascuna Parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente Accordo e adotta tutte le misure ragionevoli di cui dispone per garantire il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte dei governi e delle autorità regionali e locali sul suo territorio.

Art. 10 Trasparenza

¹ Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico i propri atti normativi, regolamenti, procedure e decisioni giudiziarie di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.

² Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

Art. 11 Comitato misto

¹ Un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio del presente Accordo. A tal fine, formula se necessario raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del comitato misto entrano in vigore dopo l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Il comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo.

² Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni con regolarità e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al comitato misto.

³ Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

⁴ Il comitato misto si riunisce se necessario.

⁵ Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell'espletamento dei suoi compiti.

⁶ Le Parti possono investire il comitato misto di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.

⁷ Il comitato misto può comporre la controversia. Gli sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.

Art. 12 Entrata in vigore e applicazione

¹ Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica per scritto all'altra Parte il completamento di tali procedure.

² Il presente Accordo entra in vigore entro la posteriore delle seguenti date:

- a. la data del recesso; o
- b. il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica delle Parti relativa al completamento delle procedure interne.

³ In attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti lo applicano in via transitoria entro la posteriore delle seguenti date:

- a. la data del recesso; o
- b. il primo giorno del primo mese successivo alla firma del presente Accordo.

⁴ Una Parte può porre fine all'applicazione transitoria dell'Accordo attraverso notificazione scritta all'altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione.

Art. 13 Cessazione, proroga e recesso

¹ Il presente Accordo scade il 31 dicembre 2020 a mezzanotte (GMT).

² Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, il comitato misto decide se sia necessario prorogare il presente Accordo. Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito sono competenti per l'approvazione definitiva della decisione del comitato misto di prorogare l'Accordo.

³ Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il recesso ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica è stata ricevuta dall'altra Parte.

Fatto a Londra in data 10 luglio 2019 in due copie originali in lingua inglese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)